

PROPOSTA NORMATIVA

Crediti d'imposta per investimenti in specifici settori

Illustrazione dell'intervento

La proposta introduce un meccanismo di credito di imposta rivolto alle imprese appartenenti ai settori industriali impattati dall'eliminazione dei seguenti SAD:

- **En.Si.10** - Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi
- **En.Si.15** - Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali
- **En.Si.20** - Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui
- **En.Si.03** - Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica
- **En.Si.14** - Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare

Il credito di imposta è finanziato con le risorse derivanti dalla rimodulazione dei benefici attualmente previsti (c.d. logica a saldo zero). Possono, infatti, accedere al credito d'imposta, le imprese operanti nei settori della produzione di magnesio dall'acqua di mare, dell'estrazione di idrocarburi, della produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici, del settore industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui, degli impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

Sono ammissibili al nuovo beneficio i programmi di investimento delle predette imprese fino a un importo di 3 milioni di euro. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto nella forma di aiuto di stato ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (e tra queste categorie, alla sezione 7 sono ricompresi, a determinate condizioni, gli aiuti per la tutela dell'ambiente).

In particolare, la proposta prevede un'agevolazione per gli investimenti in macchinari e impianti finalizzati alla tutela ambientale che rispettino le condizioni previste dal Reg. 651/2014 (c.d. regolamento di esenzione per categoria), in relazione agli obiettivi di:

- a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
- b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;
- c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
- d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

Il credito d'imposta in argomento è riconosciuto fino al 31 dicembre 2025 ed è concesso fino a un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). La norma prevede, nel caso di raggiungimento del limite complessivo annuo di fruizione, la possibilità per il beneficiario di portare a nuovo, con le modalità indicate in un apposito decreto ministeriale, il credito d'imposta non fruito nel periodo di imposta di riferimento per effetto del raggiungimento del limite complessivo annuo di fruizione.

La norma rinvia, infine, a un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle disposizioni applicative per la piena attuazione dell'intervento, comprese quelle necessarie a definire l'ammontare delle quote del credito d'imposta che - alla luce delle risorse stanziare - spetteranno a ciascuna impresa in relazione all'investimento effettuato, nonché a garantire il rispetto del limite di spesa.

Il credito d'imposta previsto dalla norma prevede il seguente fabbisogno finanziario stimato annuo:

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
32,23	29,29	38,66	48,16	57,56	66,96	76,26	85,66	95,16	529,94

La copertura degli oneri connessi al predetto credito d'imposta è assicurata dalla rimodulazione dei vigenti benefici riconosciuti in favore delle predette attività, sulla base della seguente articolazione temporale:

Lubrificanti (milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totale	7,9	12,8	18,9	25,1	31,3	37,5	43,7	49,9	56	62,3

Gas (milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totale	2,9	4,7	7	9,3	11,6	13,9	16,2	18,4	20,7	23

GPL (milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totale	1,2	1,9	2,8	3,7	4,7	5,6	6,5	7,4	8,4	9,3

Magnesio (milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totale	0,17	0,27	0,4	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Estrazione idrocarburi (milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totale	0,24	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Complessivo (milioni di euro)

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	totale
32,23	29,29	38,66	48,16	57,56	66,96	76,26	85,66	95,16	529,94

Testo dell'intervento

1. In coerenza con gli obiettivi per la transizione ecologica di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", alle imprese indicate al comma 2 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 o dal regolamento generale di esenzione per categoria tempo per tempo vigente, sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle condizioni riportate di seguito:

- a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
- b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;
- c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
- d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Alle misure indicate al comma 1 possono accedere le imprese operanti nei seguenti settori per investimenti fino a euro 3 milioni funzionali ai rispettivi processi produttivi:

- a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;
- b) estrazione di idrocarburi;
- c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;
- d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;
- e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative, comprese quelle necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali avvenga nel rispetto delle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 2, lettere a) e b), 2 e 3, pari a 32,23 milioni per il 2022, euro 29,29 milioni per il 2023, euro 38,66 milioni per il 2024, euro 48,11 milioni per il 2025, euro 57,56 milioni per il 2026, euro 66,96 milioni per il 2027, euro 76,26 milioni per il 2028, euro 85,66 per il 2029 e 95,16 milioni euro per il 2030. I predetti importi rappresentano limite complessivo annuo per la fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.